

INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)

Asconfidi Lombardia

Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza E. Duse, 1**

Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

E-mail: segreteria@asconfidi.it

PEC: asconfidi@pec.asconfidi.it

Sito internet: www.asconfidi.it.

Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962** - REA MI **1917374**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n.385/93 – Codice identificativo **19560**

Ufficio Reclami "**Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami - Piazza E. Duse, 1 - 20122 Milano**" oppure via PEC a: ufficio.reclami@pec.asconfidi.it

Confidi Systema! società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi (cd Confidi Convenzionato)

Sede Legale ed amministrativa **Milano, via Roberto Lepetit 8**

Telefono **02677050200** - fax **0273965079**

PEC: confidisystema@legalmail.it

Sito internet: www.confidisystema.com

Iscrizione al Registro delle Imprese di **Milano: 02278040122** - REA: **1927844**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **02278040122**

Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A147938**

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del D.Lgs. n.385/93 – Codice identificativo ABI: **19508.1**

Ufficio reclami "**Confidi Systema! – c.a. Ufficio Reclami - Via Lepetit, 8 – 20124 Milano**" oppure via e-mail all'indirizzo: "reclami@confidisystema.com"

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il Cliente:

Nome/Denominazione: _____

Qualifica (da barrare):

- socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritta nell'elenco al n. _____
- subagente dell'agenzia in attività finanziaria _____ e iscritto nell'elenco al n. _____
- mediatore finanziario iscritto nell'elenco al n. _____
- dipendente di CONFIDI SYSTEMA!
- ente convenzionato CONFIDI SYSTEMA! per la raccolta delle domande di garanzia
- altro _____

Dati identificativi del Cliente a cui è stato consegnato il presente Foglio Informativo:

Denominazione sociale: _____

Nome e cognome: _____

Luogo e data di ricezione: _____

Firma Cliente _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAI CONFIDI

L'attività di **Asconfidi Lombardia** e **Confidi Systema!** (di seguito "**i Confidi**") consiste, in via prevalente, nel rilascio di garanzie o fideiussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto dai Confidi, su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente stesso (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dai Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, i Confidi pagano al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, i Confidi hanno il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte dei Confidi determinano la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".

Quali tipologie di garanzia ci sono?

- Per natura dell'obbligazione garantita

Le garanzie si distinguono in **FINANZIARIE** o **COMMERCIALI**.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che i Confidi stipulano con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI**, di seguito definite anche **Fideiussioni Commerciali**, sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due gruppi:

- del DARE: l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;

- del FARE: l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➤ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere **A PRIMA RICHIESTA** o **SUSSIDIARIE**.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata, e irrevocabile". I Confidi, quindi, si espongono al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, i Confidi si espongono al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è accessoria rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia dei Confidi non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti ai Confidi.

Le garanzie rilasciate dai Confidi possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalle controgaranzie/agevolazioni dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a). In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
- **Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a.**, costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della **D.G.R. 30.03.16 n. 4989**, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.
- **Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)**.
- **Eventuali altri fondi pubblici**.

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire ai Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione ai Confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio di Confidi Systema!, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidi Systema!, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento soci tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidisistema.com.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

I Confidi possono percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati dei Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato dei Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori della società di mediazione TK Credigo Srl, convenzionata con Confidi Systema!, i quali possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidi. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che TK Credigo Srl deve consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili ai Confidi.

1. COSTI PER LA GARANZIA

I costi che il Cliente deve sostenere per il rilascio della garanzia si dividono in:

1. quote sociali;
2. diritti di segreteria;
3. commissioni di garanzia.

Confidi Systema! e Asconfidi Lombardia sono convenzionati solo per lo specifico prodotto "Fideiussione Fondo 394/81 Simest".

La Convenzione siglata tra le parti prevede che il Cliente debba di norma associarsi a Confidi Systema! e che sia Confidi Systema! a incassare per entrambi tutti gli Oneri.

1.1. QUOTE SOCIALI

Per richiedere l'intervento in garanzia è necessario preliminarmente e di norma diventare Socio di Confidi Systema!.

Possono richiedere la garanzia anche i soci dei confidi soci. In questo caso il Cliente non deve diventare socio di Confidi né versare alcuna quota sociale.

Il rapporto quote sociali/garanzie in essere pari ad almeno 1,25% dovrà essere mantenuto per l'intero rapporto sociale.

Ne consegue che in caso di nuove richieste di garanzia, Confidi Systema! richiede l'integrazione delle quote sociali solo se tale rapporto venga meno. Qualora questo rapporto sia già rispettato, al Cliente non è richiesta alcuna integrazione per la garanzia in proposta.

Le quote sociali sono dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia. Il pagamento delle stesse dovrà essere effettuato congiuntamente al riconoscimento delle commissioni ai Confidi.

Le quote sociali sono trasferibili e/o rimborsabili **solo** nei modi e nei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento soci di Confidi Systema!, disponibili sul sito internet www.confidisistema.com.

Il Cliente può comunque decidere di diventare socio di Confidi Systema! anche senza richiederne i servizi. In tal caso, la quota sociale da versare è pari a 250,00 euro.

1.2. DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria remunerano i costi di istruttoria e, più in generale, contribuiscono ai costi di gestione dei Confidi. Sono fissati nella percentuale dello 0,30% del valore totale dell'obbligazione richiesta con un importo minimo di € 250,00 ed un importo massimo di 1.000 euro.

I diritti di segreteria sono versati una tantum ai Confidi, tramite Confidi Systema!, al momento della richiesta di concessione della garanzia e non possono essere restituiti.

1.3. COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni di garanzia remunerano il rischio assunto dai Confidi per la garanzia prestata, ossia il rischio di perdita derivante dall'inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione assunta dallo stesso.

Il Cliente deve pagare ai Confidi, tramite Confidi Systema!, le commissioni di garanzia *una tantum* e in via anticipata al momento del rilascio della garanzia, mediante bonifico bancario da effettuare prima del rilascio del testo della garanzia.

Tabella 1: COMMISSIONI DI GARANZIA ANNUA

Prodotto	Percentuale di commissione (Commissione massima annua calcolata <i>sul valore nominale della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia a Simest</i>)
Fideiussione Fondo 394/81 Simest	2,4%

In caso di estinzione anticipata dell'obbligazione assunta, le commissioni non sono restituite.

Tabella 2 - Costi per variazione dei crediti di firma dopo l'erogazione

Il cliente può essere chiamato al versamento di oneri integrativi, laddove dovesse cambiare il rischio originario della garanzia a seguito di modifiche contrattuali post erogazione pattuite con l'istituto finanziatore (es. ristrutturazioni) o da accordi specifici (es. moratorie).

Operazioni	Costi
<ul style="list-style-type: none"> Ripianificazioni di posizioni in bonis/in incaglio Moratorie da accordi privati e accordi ABI 	<ul style="list-style-type: none"> Il costo è calcolato moltiplicando l'aliquota applicata all'obbligazione originaria per l'importo della garanzia residua per il periodo di sospensione/allungamento Nel caso di operazione con durata maggiore a 5 anni, si adotta l'aliquota commissionale riferita al primo anno di finanziamento.
Ristrutturazioni ex Legge Fallimentare e ripianificazioni di posizioni a sofferenza	<ul style="list-style-type: none"> Il costo è calcolato moltiplicando l'aliquota applicata all'obbligazione originaria per l'importo della garanzia residua per il periodo aggiuntivo (ossia periodo tra vecchia e nuova scadenza della garanzia).
Accolli e altre operazioni di trasferimento garanzia (vulture)	<ul style="list-style-type: none"> Diritti di segreteria di 250 euro.

Si rinvia ai Fogli Informativi predisposti da ciascuna banca o intermediario finanziario per le condizioni economiche applicate dalla banca o da altri soggetti finanziatori.

Nel caso in cui la garanzia si trasformi da credito di firma in credito per cassa il Cliente deve sostenere i seguenti oneri:

(cfr. il precedente punto "Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dai Confidi")

- Interessi di mora su crediti per cassa.** Sono determinati con riferimento all'ammontare rimborsato ai beneficiari della garanzia dei Confidi, per i giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal Cliente da parte dei Confidi ed in base ad un tasso di interesse pari al 6% così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessi di mora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times 6}{36.500}$$

- Spese di recupero dei crediti per cassa.** Il cliente deve rimborsare integralmente ai Confidi le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dai Confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie.

2. ALTRE SPESE E TRATTENUTE

- Imposta di bollo come da D.P.R. 642/72 su ogni incasso di Diritti di Segreteria e Commissioni di Garanzia.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL CLIENTE

Il Cliente diviene, di norma, socio di Confidi Systema! (cd Confidi Convenzionato), che rimane il principale interlocutore del Cliente.

Il Cliente presenta domanda di garanzia sia ad Asconfidi Lombardia che a Confidi Systema!, Asconfidi Lombardia rilascia garanzia fideiussoria in favore del soggetto finanziatore e nell'interesse del Cliente, mentre Confidi Systema! controgarantisce Asconfidi Lombardia, di norma per il 50% del rischio assunto da quest'ultimo.

I Confidi possono, qualora ne ravvisassero la necessità ai fini del contenimento del proprio rischio, richiedere al Cliente il rilascio di garanzie personali, reali e/o il versamento di depositi cauzionali.

Asconfidi Lombardia inoltra, in assenza di diverse istruzioni scritte da parte del Cliente, la delibera di garanzia alla banca o all'altro soggetto beneficiario solo:

- in caso di esito positivo dell'istruttoria;
- dopo il pagamento degli oneri previsti al Confidi Convenzionato.

Il contratto di garanzia s'intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte dei Confidi al Cliente e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o di altri soggetti beneficiari della volontà di non concedere il finanziamento garantito
- mancato pagamento da parte del Cliente degli Oneri spettanti ai Confidi.

Comunicazioni periodiche: i Confidi non sono tenuti ad inviare "comunicazioni periodiche" al Cliente, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile.

Per le garanzie, invece, che prevedono il pagamento periodico delle commissioni secondo un piano di ammortamento prestabilito, al Cliente verrà trasmesso il rendiconto contenente le somme già versate e quelle ancora da versare. Non sarà invece inviato nuovo documento di sintesi essendo le condizioni economiche le stesse previste alla stipula del contratto.

Centrale Rischi: In qualità di intermediari finanziari vigilato, i Confidi sono tenuti a comunicare al Cliente la segnalazione del nominativo presso la Centrale Rischi da effettuarsi con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Variatione delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente dai Confidi con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto ai Confidi e/o integrale adempimento delle obbligazioni garantite dai Confidi.

Recesso: Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, previa liberatoria dei Confidi rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata ai Confidi con lettera raccomandata o tramite PEC.

In caso di recesso dal contratto di garanzia (sempre previa liberatoria dei Confidi rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dai Confidi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia e controgaranzia dei Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempimento inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Asconfidi Lombardia rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Asconfidi Lombardia si trasforma in un credito di cassa che Asconfidi Lombardia vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati.

Il Cliente autorizza Asconfidi Lombardia a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera i Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto ad Asconfidi Lombardia non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dai Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami di ogni Confidi, per lettera o per via telematica mediante posta elettronica ai recapiti come indicati a pag. 1. L'Ufficio reclami risponde entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere al Confidi. I Confidi mettono a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sui propri siti internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Arbitro Bancario Finanziario (ABF): strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

Beneficiari: sono i soggetti che possono beneficiare della garanzia rilasciata dai Confidi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di vigilanza. A mero titolo esemplificativo, i beneficiari possono essere: persone giuridiche, ditte individuali, persone fisiche, enti pubblici etc., fra le quali si elencano banche, altri soggetti finanziari, fornitori di beni e servizi, venditori di immobili e di altri cespiti, Enti pubblici (*ad eccezione delle partecipazioni a gare di appalto, le cui fidejussioni potranno rilasciarsi solo dopo l'avvenuta autorizzazione del Ministero competente, nel rispetto della normativa sugli appalti*), Agenzia delle entrate, Inps, Inail. Di norma, tali soggetti hanno sottoscritto apposite convenzioni con i Confidi.

Cliente: qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con i Confidi.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, nel caso di specie Asconfidi Lombardia e Confidi Systema!.

Confidi Convenzionato: Confidi che ha sottoscritto una convenzione con Asconfidi Lombardia.

Coobbligati: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Debitore Principale: è l'Impresa Cliente. È il soggetto economico che svolge una attività di impresa – secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003). La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Enti finanziatori: le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei Clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

Fondo di Garanzia per le PMI: indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno.

Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a., costituito dalla Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI): indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

Offerta fuori sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Oneri: Tutti i costi dovuti a Confidi per la concessione della garanzia.

Socio del Confidi: le imprese e le società che rispettano i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto (art. 7) per essere soci di Confidi Systema! e che possiedono quote di capitale sociale del Confidi.

Il Cliente dichiara di avere ricevuto il presente Documento composto da n.5 pagine.

DATA _____

FIRMA _____